

Codice A1815A

D.D. 3 maggio 2017, n. 1232

R.D. n. 523/1904 - Pratica n 2606 - SNAM RETE GAS S.p.A.: Nulla osta idraulico per sistemazione idrogeologica delle opere di protezione esistenti in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Rovasenda in comune di Villarboit (VC) - Metanodotto Bellinzago-Torino DN 650 (26").

In data 06/03/2017, ns. protocollo n. 11821/A18100 del 09/03/2017, la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato richiesta di nulla-osta idraulico per la sistemazione idrogeologica delle opere di protezione esistenti in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Rovasenda in comune di Villarboit (VC) - Metanodotto Bellinzago-Torino DN 650 (26").

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Rovasenda, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma Ing. Andrea Tambussi, Geom. Piero Calvi e Geol. Gianni Bernardo.

L'avviso in merito all'istanza in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 23/03/2017, nonché per 15 giorni consecutivi, dal 15/03/2017 al 30/03/2017, all'Albo Pretorio digitale del comune di Villarboit, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni.

I lavori in argomento consistono, in corrispondenza dell'attraversamento del metanodotto, nel ripristino delle difese spondali in massi esistenti in sponda destra e sinistra, nella realizzazione di un nuovo tratto di scogliera in massi lungo la sponda destra, a monte della difesa esistente, della lunghezza di circa m 55, e nella pulizia dell'alveo del torrente dal legname secco e divelto.

In data 26/04/2017 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R e s.m.i.;

- visto il comunicato relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi d'acqua attraverso taglio e asportazione della vegetazione arborea degli Assessori ai Trasporti, infrastrutture, opere pubbliche e difesa del suolo e all'Ambiente, urbanistica, programmazione territoriale e paesaggistica, sviluppo della montagna, foreste, parchi, protezione civile pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte del 29/01/2015, in base al quale la raccolta di materiale già divelto può essere autorizzata senza particolari formalità e senza pagamento di oneri demaniali, considerato che il valore di tale materiale è nullo (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/07/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993);
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- viste le risultanze della "Relazione di compatibilità idraulica" a firma Ing. Andrea Tambussi, contenente le verifiche idrauliche predisposte per le portate aventi tempo di ritorno 100 e 200 anni e la verifica di stabilità dei massi che costituiscono le opere in progetto (verifica al trascinamento), da cui emerge la compatibilità degli interventi con il regime idraulico del torrente Rovasenda;
- preso atto delle conclusioni riportate nella "Relazione geologica ed idrogeologica" a firma del geol. Gianni Bernardo, da cui emerge come gli interventi in progetto sono compatibili con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto consistenti, in corrispondenza dell'attraversamento del metanodotto, nel ripristino delle difese spondali in massi esistenti in sponda destra e sinistra, nella realizzazione di un nuovo tratto di scogliera in massi lungo la sponda destra, a monte della difesa esistente, della lunghezza di circa m 55, e nella pulizia dell'alveo del torrente dal legname secco e divelto, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- per eventuali opere provvisorie in alveo necessarie alla realizzazione delle opere in progetto, dovrà essere presentata a questo Settore istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve, corredata degli opportuni elaborati tecnici;
- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che le lavorazioni dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate entro il 31/05/2018. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, a mezzo posta certificata o posta raccomandata, con preavviso di 15 gior-

- ni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà inviare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
 - il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
 - il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23 del Regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)